



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI NON OPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 40, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;

Richiamate le Deliberazioni di Giunta n. 103 del 06.10.2023 con la quale è stata approvata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e la n. 131 del 25.10.2023 in virtù della quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari a decorrere dal 1 novembre 2023;

Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



Vista, altresì, la Legge 2 novembre 2000, n. 340 recante *“Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;

Tenuto conto, di quanto prescritto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. intitolata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* recante i principi generali che regolano l’attività amministrativa;

Premesso che il secondo comma dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha disposto che *“Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”*;

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all’esito del quale, il Conservatore iscrive lo scioglimento d’ufficio della società nel Registro delle Imprese senza messa in liquidazione;

Avendo constatato, per le società inserite nell’allegato A) del presente provvedimento, che nel corso dell’anno 2023 venne avviato il richiamato procedimento previsto dal secondo comma e seguenti dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, in base al quale venne rilevato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell’iscrizione del capitale sociale in lire e/o all’omesso deposito dell’apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all’adempimento;



Considerato che per tutte le società coinvolte, all'esito della relativa attività istruttoria, condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, venne accertato lo scioglimento senza liquidazione con propria Determinazione n. 13/C adottata in data 05/04/2023;

Tenuto conto, inoltre, che lo stato di scioglimento senza liquidazione venne iscritto nel Registro delle Imprese per tutte le società interessate, con modalità automatizzate, e che, entro otto giorni dall'iscrizione, ne venne stata data notizia alle imprese coinvolte, come segue:

- mediante utilizzo della casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese nei confronti di quelle imprese in possesso di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- mediante comunicazione effettuata nei confronti di quelle imprese prive di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo, tramite affissione all'Albo on-line di questa Amministrazione dal 5 aprile al 4 giugno 2023 ;

Preso atto che relativamente alle 100 imprese ricomprese nell'elenco allegato al presente provvedimento, non venne adottata la determinazione di cancellazione prevista dal comma 5 del citato articolo 40;

Rilevato che l'interruzione del procedimento di cancellazione fu riconducibile all'esito positivo della verificare eseguita dall'Ufficio, sia presso la banca dati del Registro delle Imprese che su quella dell'Agenzia delle Entrate – Uffici del territorio competenti;

Avendo ritenuto opportuno rieseguire, a distanza di un anno, la verifica di cui al punto precedente nel tentativo di intercettare quelle imprese che non essendo più intestatarie di beni iscritti in pubblici, al fine di poterle cancellare definitivamente dal Registro delle Imprese e, quindi, realizzare gli obiettivi che si era prefissata la normativa sopra richiamata;

Preso atto che per talune società l'esito della predetta ulteriore verifica, eseguita dall'Ufficio, sia presso la banca dati del Registro delle Imprese che su quella dell'Agenzia delle Entrate – Uffici del territorio competenti, ha dato esito negativo;



Ritenuto, dunque, che le società ricomprese nell'elenco allegato alla presente determinazione non dovrebbero risultare proprietarie o titolari di altri diritti reali sui beni di cui al precedente capoverso, stante l'oggettiva impossibilità di avere a disposizione un'interconnessione telematica attiva con tutte le altre Amministrazioni e/o Autorità presso le quale effettuare le verifiche previste dalle disposizioni sopra richiamate;

Preso atto che le società ricomprese nell'elenco allegato alla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, *medio tempore*, non risultano aver presentato una formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, né gli adempimenti pubblicitari omessi, ai sensi di legge;

Considerato che la cancellazione prevista dalle suindicate disposizioni si traduce in un'iscrizione, determinandone la conseguente annotazione nel Registro delle imprese;

Rilevato che tra i compiti affidati al Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento de quo;

Preso atto che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati "ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Titolare di incarico E.Q. della "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

Ritenuto necessario procedere

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **1) l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di Bari delle n. 100 posizioni riportate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 5, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;**



- **2) di procedere alla notifica del presente provvedimento nei confronti di quelle imprese che siano in possesso di un proprio “domicilio digitale”, valido ed attivo, utilizzando la casella di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;**
- **3) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, il presente provvedimento, completo dell'elenco delle imprese coinvolte (Allegato A), sia pubblicato all'Albo Camerale “on line” della Camera di Commercio IAA di Bari per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;**
- **4) che la conseguente annotazione nel Registro delle Imprese sia eseguita nei confronti di quelle imprese che non abbiano proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7, del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione di questo provvedimento all'Albo “on-line” della Camera di Commercio di Bari;**
- **5) di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari denominata “Procedure d'Ufficio”.**

Dispone che le annotazioni conseguenti all'adozione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese siano effettuata a cura del Servizio preposto.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Michele LAGIOIA)**

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.ro 82/2005